



Reimportazione di merci CITES in Svizzera

| | |
|-------------------------|---|
| Caso normale | <p>La reimportazione avviene mediante un'autorizzazione CITES di riesportazione valido del paese di provenienza.</p> <p>Qualora la spedizione corrisponda ai documenti, il controllore della conservazione delle specie, a controllo avvenuto, rilascia un lasciapassare.</p> |
| Caso particolare | <p>Non vi è un'autorizzazione CITES di riesportazione valido del paese di provenienza, la reimportazione è fondamentalmente possibile.</p> <p>Dopo il controllo viene rilasciato un lasciapassare qualora:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'autorizzazione CITES di riesportazione svizzero, mediante il quale la merce è stata esportata, sia disponibile, e2. la validità di sei mesi non sia ancora scaduta, e3. la merce CITES (quantità, tipo di merce e di specie animale) corrisponda interamente alla merce la cui esportazione è stata autorizzata dalla dogana svizzera, attestata alla rubrica 23, e4. la spedizione sia accompagnata da un documento ufficiale quale Carnet ATA o simile (rilasciato dalla camera di commercio o dalla dogana) o da un attestato dell'autorità competente del paese di provenienza, secondo il quale l'importazione non è stata possibile (deve essere redatta in una delle quattro lingue nazionali svizzere o in inglese). <p>Qualora punto 4 non sia soddisfatto NON viene rilasciato alcun lasciapassare.</p> <p>In questo caso, il cliente, riceve una copia del autorizzazione CITES con il timbro di controllo relativo alla conservazione delle specie e l'osservazione "riesportazione non possibile".</p> |